



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 71 / 2023

OGGETTO: "RASSEGNA MUSICALE SOGLIANOSONICA 2023" EVENTO DENOMINATO "MANU CHAO ACUSTIC", 26 SETTEMBRE 2023 P.ZZA MATTEOTTI SOGLIANO AL RUBICONE - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO, LATTINE E ALLUMINIO

IL SINDACO

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n.555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i gravi fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- nella predetta circolare n.555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

Richiamate inoltre:

- la Circolare del Ministero - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n.U0011461 del 19.06.2017, avente ad oggetto "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n.11001/110 avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Dato atto che nella giornata di martedì 26 settembre 2023 si svolgerà il concerto di Manu Chao a Sogliano al Rubicone, in Piazza Matteotti;

Considerato che:

- data l'importanza della manifestazione, si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o

altri contenitori atti ad offendere nell'area interessata dalla manifestazione, vie e piazze limitrofe;

Rilevato che:

- allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione, nelle vie e nelle piazze limitrofe;
- il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione, nelle vie e nelle piazze limitrofe;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà al concerto possa giungere sul luogo dell'evento e in quelli adiacenti già in possesso di bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro, lattine e alluminio;

Vista la necessità di disporre il divieto di vendita per asporto, consumo itinerante e interno ai locali di bevande in bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro, lattine e alluminio dalle ore 15:00 di martedì 26 settembre 2023 alle ore 06:00 di mercoledì 27 settembre 2023;

Visti:

- l'art.7-bis comma 1-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.38;
- il D.Lgs. n.114 del 31.03.1998;
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n.689 del 24.11.1981;

ORDINA

- il divieto di vendere e somministrare o cedere a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, **in tutte le vie e le piazze del centro storico di Sogliano al Rubicone dalle ore 15:00 di martedì 26 settembre 2023 alle ore 06:00 di mercoledì 27 settembre 2023;**
- **di non accedere nell'area suddetta con bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro, lattine e alluminio.**

DISPONE

che il presente provvedimento sia in vigore **dalle ore 15:00 di martedì 26 settembre 2023 alle ore 06:00 di mercoledì 27 settembre 2023**, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmesso:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;
- Alla Questura di Forlì-Cesena;
- Al Comando di Polizia Locale Unione Rubicone e Mare;

- Al Comando dei Carabinieri di Sogliano al Rubicone;

Contro il presente atto, i sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/1990, è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Lì, 25/09/2023

IL SINDACO
BOCCHINI TANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)